

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Giugno 2022

NEWS

FISCO

FONDO DI GARANZIA PANEUROPEO: DISCO VERDE ALLA PROROGA

La Commissione ha dato il via libera alla proroga alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2022 (Com. Stampa Commissione UE 14 giugno 2022).

Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi **finanziamenti** alle **imprese** nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo.

Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei **22 Stati membri** che hanno deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).

Il Fondo ha lo scopo di far fronte in modo coordinato al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. Finora il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno 2022. La **proroga** fino al **31 dicembre 2022** consentirà alle banche che hanno già firmato accordi con il Gruppo Banca europea per gli investimenti, di includere prestiti ed altre opzioni di finanziamento nell'ambito della garanzia del Fondo.

5 PER MILLE 2021: ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei destinatari del 5% per l'anno finanziario 2021. Dalle preferenze espresse dai contribuenti quasi € 507 milioni per 72.738 enti.

Sul sito dell'**Agenzia** delle **Entrate** sono disponibili gli **elenchi** per la destinazione del **5 per mille** dell'anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi (*vai all'area tematica*). L'elenco comprende in totale **72.738 enti**, suddivisi per categoria (enti di volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8.000 Comuni).

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi € **507 milioni** agli oltre 72.000 enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il **volontariato**, destinatario di oltre € 331 milioni. Il secondo settore è la **ricerca sanitaria**, premiata con oltre € 76 milioni, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla **ricerca**, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso € 66,2 milioni. Seguono i **Comuni** (€ 14,9 milioni), le associazioni sportive dilettantistiche (€ 15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre € 2 milioni) e gli enti gestori delle aree protette (€ 609.000).

Com. Stampa AE 9 giugno 2022

INTEGRATIVA IVA ENTRO I TERMINI ORDINARI DI ACCERTAMENTO

È possibile modificare la scelta di utilizzo del credito IVA, a condizione che il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione ed indicando il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa stessa.

Il tempo a disposizione per presentare la **dichiarazione integrativa IVA** coincide con i **termini ordinari** di decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria (di cui all'art. 57 c. 1 DPR 633/72), non potendosi “sfruttare” a tal fine il **differimento dei termini** per l'accertamento previsto in caso di richiesta di documenti da parte dell'Ufficio a fronte della richiesta di **rimborso** dell'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Nel dettaglio, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e quella della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Tale differimento rappresenta uno "**strumento di controllo**", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.

Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta od omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa. Il **differimento** in questione non può essere riconosciuto al contribuente che, chiesto un rimborso IVA maturato nel 2013 con la dichiarazione annuale IVA 2014, ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall'AE il 1° aprile 2016, solo il 3 luglio 2020.

Risp. AE 9 giugno 2022 n. 328

SETTORE TURISTICO: OK AGLI AIUTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Approvato il regime italiano da € 60 milioni a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia Covid-19. Si tratta, in particolare, di un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, esclusi i premi INAIL.

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da € **60 milioni** a sostegno dei settori **turistico e termale** nel contesto della pandemia di coronavirus (art. 4 c. 2 DL 4/2022).

Il regime mira a **ridurre i costi del lavoro** sostenuti dai datori di lavoro privati attivi nei settori turistico e termale e, in ultima analisi, a preservare ed incentivare i livelli di occupazione.

L'aiuto assumerà la forma di un'**esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori** (ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i nuovi lavoratori stagionali o assunti a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi a determinate condizioni.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

art. 4 c. 2 DL 4/2022

BONUS MATRIMONI ED INTRATTENIMENTO: AL VIA LE DOMANDE

Sino al prossimo 23 giugno è possibile presentare le istanze di accesso al contributo a fondo perduto per i settori del wedding (cd. bonus matrimoni), dell'organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering.

Entrano nel vivo i **contributi a fondo perduto** previsti dal Decreto **Sostegni-bis** (art. 1-ter DL 73/2021) per i settori del **wedding**, dell'organizzazione di **feste e cerimonie**, e di **hotel, ristoranti e catering** (HO.RE.CA). A partire **dal 9 al 23 giugno 2022** sarà possibile presentare telematicamente all'AE la domanda di accesso utilizzando l'apposito modello e le modalità definite dal Fisco. I contributi sono riconosciuti alle imprese in possesso dei seguenti **requisiti**:

- con **sede legale** od operativa in **Italia**;
- che nel 2020 hanno subito una **riduzione** nei **ricavi** e nel risultato d'esercizio non inferiore al 30% rispetto all'anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020 (i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza);
- deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici **ATECO 2007** elencati nelle tabelle A, B, e C dell'all. 1 DM 30 dicembre 2021. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento ed organizzazione di feste e cerimonie, ed HO.RE.CA. sono alternativi.

L'invio della **domanda** dovrà essere effettuato tramite i **canali telematici** dell'AE o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'AE. La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa, il richiedente può conferire una specifica delega. L'istanza deve contenere, tra il resto:

- l'indicazione del possesso dei requisiti previsti;
- l'attestazione del non superamento dei limiti degli **aiuti di Stato** e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

Prov. AE 8 giugno 2022 n. 197396

MINORI STRANIERI NON REGOLARI: INDICAZIONI PER IL CODICE FISCALE

Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo inoltra alla ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in merito all'attribuzione del codice fiscale ai **minori stranieri non regolari** ed ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'**iscrizione** al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell'AE su tutto il territorio nazionale, con il documento di prassi vengono fornite indicazioni operative qualora al minore **non** sia stato **già attribuito un codice fiscale**.

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti.

Le richieste devono essere presentate dalla **struttura ASL competente**, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. oppure, se relative a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.

Una volta **generato il codice fiscale**, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale od al responsabile della struttura di prima accoglienza.

art. 6 c. 2 DPR 605/73

Ris. AE 7 giugno 2022 n. 25/E

AL VIA INCENTIVI.GOV.IT

È on-line il portale che ha l'obiettivo di far conoscere gli incentivi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, compresi quelli del PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove ed a quelle già attive, ai liberi professionisti, ad enti ed istituzioni (DD MISE 27 maggio 2022).

È operativo il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca per gli incentivi finanziati dal **MISE**, compresi quelli previsti dal PNRR, lanciato dal Ministero allo scopo di far conoscere benefici ed agevolazioni al vasto pubblico. In una **prossima fase** il portale sarà aperto anche alle misure ed alle sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali.

Dall'home page del portale, si può trovare o scegliere l'incentivo seguendo uno dei **quattro percorsi**:

- per profilo (aspiranti imprenditori/impresе e professionisti/enti/cittadini);
- per parola chiave;
- per categorie di interesse (ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione);
- esplorando l'intero catalogo anche con l'uso dei filtri.

Ciascun incentivo ha la sua **scheda sintetica** che riassume le informazioni di dettaglio della misura (a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura ed apertura del bando, la tipologia d'impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche ed i costi ammessi, l'ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria ed i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda).

SUPERAMMORTAMENTO ED ELIMINAZIONE DEL BENE: QUOTE NON DEDOTTE

Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita dello stesso dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività, proprio perché indipendente dalla scelta del beneficiario, non comporta la rideterminazione del superammortamento. Se, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Risposta in tema di super ammortamento e l'eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.

Il Fisco ha chiarito che, nell'ambito del **superammortamento**, ai fini dell'eliminazione del bene dal processo produttivo, **non** si può **fruire** di eventuali **quote non dedotte** della maggiorazione. Ai fini della rideterminazione del credito d'imposta bisogna dare rilievo alla "volontarietà" dell'atto di fuoriuscita del bene dall'azienda verificatosi nel c.d. "**periodo di sorveglianza**".

Inoltre, il Fisco ha chiarito che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla **volontarietà** della scelta del beneficiario.

In altri termini, nel caso di **furto** del **bene** oggetto di investimento, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell'agevolazione (art. 1 c. 91 e s. L. 208/2015). Quando, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.

Risp. AE 31 maggio 2022 n. 317

PRIMA CASA: DECADENZA SE NON SI TRASFERISCE ENTRO I TERMINI LA RESIDENZA

Se il contribuente non si trasferisce entro 18 mesi dall'acquisto del bene nel Comune dove ha sede l'immobile comprato, non può accedere al beneficio prima casa: il principio è valido anche se la casa è in fase di costruzione.

Il contribuente che non si trasferisce **entro 18 mesi** dall'acquisto del bene nel Comune dove ha sede l'immobile comprato non può accedere al beneficio **prima casa**. È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, la quale ricorda che la regola è valida anche se la casa in questione è in fase di costruzione. La legge, infatti, specifica che la regola riguarda lo spostamento nel nuovo Comune di residenza, non nell'abitazione.

Ricorda la Cassazione: «in tema di **imposta di registro**, la fruizione delle agevolazioni cosiddette prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un Comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo **trasferisca** ivi la **propria residenza** entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'**inadempimento** di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio».

Cass. 1° giugno 2022 n. 17867

IMPRESE CREATIVE: CONTRIBUTI PER 30 MILIONI DI EURO

Come funziona il Fondo imprese creative, l'incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Il Fondo è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero della Cultura ed ha una prima dote finanziaria per il 2022 pari a 26,8 milioni di euro.

Dalle ore 10 del 20 giugno 2022 è possibile accedere alla procedura di precompilazione delle domande per richiedere i contributi per l'avvio, lo sviluppo ed il consolidamento delle **micro, piccole e medie imprese creative**.

A disporlo è il DD 30 maggio 2022 del Mise che disciplina i termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.

La **richiesta** deve avvenire in modalità **esclusivamente telematica**.

I contributi sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello; l'**invio** delle **istanze** è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022.

L'incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese creative, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le **persone fisiche** possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire una nuova impresa creativa dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni. Beneficiari sono le imprese creative, le imprese non creative operanti in qualunque settore che partecipano a progetti con imprese creative e team di persone fisiche che vogliono costituire un'impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Il Fondo intende finanziare progetti fino ad € 500.000, cui rientrano sia le **spese di investimento** che il **capitale circolante**, purché finalizzati alla creazione, sviluppo e consolidamento delle imprese creative, da realizzarsi in 24 mesi.

La misura prevede un **finanziamento agevolato a tasso zero**, fino al 40% della spesa ammessa ed un **contributo a fondo perduto** fino al 40% della spesa ammessa.

Il decreto direttoriale predispone che la quota non coperta dalle agevolazioni del Fondo debba essere interamente coperta dalle risorse proprie dell'impresa beneficiaria.

Tra le spese finanziabili rientrano **impianti, macchinari ed attrezzature** nuove di fabbrica; componenti **hardware e software**; **brevetti, marchi e licenze**; **certificazioni, know-how** e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Rientrano tra le spese anche le **opere murarie** nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile. In riferimento alle spese ammesse per il capitale circolante, sono ammissibili le **materie prime**; i servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; il godimento beni di terzi; il **costo del lavoro dipendente** assunto a tempo indeterminato.

L'iter di presentazione della **domanda** di agevolazione prevede che le imprese residenti nel territorio italiano non debbano richiedere alcun accreditamento, a differenza delle imprese localizzate in altri Stati che dovevano, invece, accreditarsi a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022. Tra gli allegati da predisporre e presentare sono richiesti il **piano di impresa** contenente il profilo dell'impresa richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it. A partire dal 5 luglio alle ore 10.00 si potrà inviare la domanda. La procedura rimarrà aperta fino ad esaurimento dei fondi.

A conclusione dell'invio verrà assegnato il numero di protocollo e l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di una identità digitale (**SPID, CNS, CIE**), di una **firma digitale** e di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) del legale rappresentante dell'impresa già costituita o della persona fisica referente dell'impresa costituenda.

AL VIA IL SESTO PACCHETTO UE DI SANZIONI ALLA RUSSIA

Blocco all'import di petrolio russo e divieto di consulenza fiscale verso soggetti russi: queste le principali novità del “sesto pacchetto” di sanzioni. Introdotta la limitazione all'import in UE di petrolio russo, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi coinvolti; ampliata la lista di prodotti “quasi dual-use”, vietando l'export di alcuni prodotti chimici. Si segnala, poi, il nuovo divieto di fornire assistenza contabile, fiscale ed amministrativa gestionale verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.

Il blocco dell'import di petrolio

La misura restrittiva maggiormente discussa all'interno del “**sesto pacchetto**” riguarda l'**importazione del petrolio di origine russa**. A partire dal 4 giugno 2022, è vietato per i soggetti europei concludere contratti di **fornitura** aventi ad oggetto prodotti petroliferi, sia greggi che raffinati, indicati nell'all. XXV del Reg. UE 833/2014. Fino al 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori continuare ad importare **petrolio greggio russo** in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali prodotti che siano *una tantum*, a condizione che l'esecuzione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE entro 10 giorni dalla conclusione dell'accordo.

In caso di importazioni di **petrolio raffinato**, invece, il termine ultimo per effettuare l'importazione è il 5 febbraio 2023. Entro tale data, pertanto, è ancora possibile concludere le importazioni *una*

tantum di combustibili raffinati ed eseguire contratti di fornitura relativi a tali beni, conclusi precedentemente al 4 giugno 2022.

In ogni caso, per l'esecuzione di tali contratti in essere, inerenti sia il petrolio greggio che quello raffinato, è obbligatorio notificare alla Commissione UE l'accordo concluso entro il 24 giugno 2022.

Non sono oggetto delle misure restrittive, invece, le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli **oleodotti diretti verso l'Unione Europea**, le quali saranno perfezionabili fino ad una successiva pronuncia del Consiglio UE.

Occorre evidenziare come tale **esenzione** riguardi esclusivamente l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania ed i Paesi Baltici, i quali sono gli unici Paesi UE che dispongono di oleodotti direttamente collegati con la Federazione Russa.

Nel caso in cui uno di tali Stati non abbia nessuno sbocco sul mare e l'importazione del petrolio greggio tramite oleodotto sia per qualsiasi motivo interrotta, tale Paese potrà eccezionalmente derogare il divieto generico di *import*, acquistando il combustibile anche per via terrestre, al di fuori delle deroghe ordinarie e di quelle specificamente disposte per ogni singolo Paese.

La Commissione UE ha, infatti, previsto ulteriori esenzioni specifiche, stabilendo differenti tempistiche per l'introduzione del blocco all'*import* di petrolio per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, la quale, per esempio, potrà continuare ad importare combustibili russi fino al 31 dicembre 2023.

Le triangolazioni

Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente specificato che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista alcuna restrizione per i prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.

Una **triangolazione in Russia di prodotti** provenienti da **altri Paesi extra-UE** è, quindi, un'operazione pienamente legittima ai sensi della normativa UE in esame.

Al contrario, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione le **triangolazioni intra-UE**, vietando che i prodotti russi importati tramite oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni specificamente disposte verso taluni Stati membri, siano successivamente esportati verso altri Paesi dell'Unione Europea, aggirando così le sanzioni previste. Allo stesso modo, è espressamente vietato, per gli operatori stabiliti negli Stati di destinazione degli oleodotti, vendere ad altri Paesi membri UE il petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo importato fruendo delle deroghe stabilite. Sotto tale profilo, la Commissione UE ha istituito uno specifico meccanismo informativo sui quantitativi importati dai diversi Paesi esenti dal divieto, al fine di vigilare sull'effettiva assenza di triangolazioni abusive all'interno dell'UE.

Le altre misure introdotte nel “sesto pacchetto”

Il “sesto pacchetto” di sanzioni alla Russia comprende anche alcune modifiche delle misure restrittive precedentemente stabilite, nonché l'introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi a controparti russe.

In particolare, è stato previsto un generale **divieto** di prestare verso il governo russo o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, qualsiasi **attività**, sia in forma diretta che indiretta, di **assistenza contabile**, di **auditing tributaria** o di **revisione** dei conti, nonché attività **amministrativa** o di **pubbliche relazioni**. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché adempiute entro il 5 luglio 2022.

Occorre, inoltre, evidenziare come sia in ogni caso possibile fornire i servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario o fornire la propria attività nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro. Sono, quindi, fatte salve le operazioni di consulenza fiscale prestate verso le imprese stabilite in Russia controllate da soggetti europei.

Di particolare importanza è, inoltre, l'aggiunta tra i prodotti “*quasi dual-use*”, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi **prodotti chimici**, come, per esempio, il benzile, l'arsenico, il nitrometano o l'isopropanolo, ora esplicitamente elencati nell'all. VII del Reg. UE 833/2014. Tali prodotti non sono, pertanto, più liberamente esportabili in Russia.

L'elenco delle banche escluse dal circuito di messaggistica interbancaria internazionale SWIFT è stato, inoltre, integrato con diversi istituti di credito, così come sono state aggiunte nuove persone fisiche tra i divieti soggettivi, ampliando la **black list** dei **soggetti** vicini al governo della Federazione russa rispetto ai quali è vietato ogni collegamento, nonché nuovi divieti di prestazione di servizi bancari e finanziari verso soggetti russi.

Reg. UE 879/2022

CESSIONE DEI CREDITI: NUOVE ISTRUZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I decreti “Sostegni-ter” ed “Aiuti” hanno ulteriormente sovvertito le modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi: con il provvedimento del 10 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell'approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.

L'articolo 121 del DL n. 34/2020 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al **Superbonus**, nonché per alcuni di quelli tradizionali, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all'epoca vigente: con il provvedimento del 10 giugno 2022 prot. n. 202205, l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche apportate dai decreti legge n. 4/2022 e n. 50/2022, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell'approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.

Provvedimento 3 febbraio 2022

Si rammenta che il provvedimento Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 recepiva, in primo luogo, le novità sulle opzioni per le detrazioni degli interventi edilizi, contenute nella Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 28 e 29, della Legge n. 234/2021) e, in particolare:

- la riduzione della percentuale di **detrazione del bonus facciate**, che passa dal 90% al 60%;
- la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che possono quindi beneficiare solo del 110% se eseguiti congiuntamente al Superbonus come interventi trainati;
- l'abrogazione delle misure del DL n. 157/2021 ed il conseguente obbligo del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi, con esclusione delle opere classificate come attività di “edilizia libera” e degli interventi di importo complessivo

non superiore ad € 10.000. Permane, invece, l'obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus;

- l'introduzione della detrazione al 75% per lavori di rimozione delle barriere architettoniche.

Lo stesso provvedimento recepisce le novità sui limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-ter” (DL n. 4/2022) prevedendo, a pena di nullità, che:

- nel caso di opzione per lo **sconto**, il fornitore che ha acquistato il credito possa effettuare una sola ulteriore cessione del credito stesso;
- nel caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non possa ulteriormente cedere il credito stesso;
- i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal DL “Rilancio”, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Provvedimento 10 giugno 2022

Partendo dalle modifiche introdotte dal DL n. 4/2022 convertito in Legge (art. 28), viene prevista la possibilità di effettuare, dopo la prima, **due ulteriori cessioni** dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato” ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia: viene, inoltre, stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Infatti, a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In tema di ulteriori cessioni dei crediti d'imposta, viene riscritto integralmente il punto 6 del provvedimento dello scorso febbraio.

Si stabilisce che, in alternativa all'utilizzo in **compensazione**, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:

1. i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari potranno effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
2. se la Comunicazione è stata inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
3. ai soggetti “qualificati”, cioè le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal prossimo 15 luglio;
4. con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
5. la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma;

6. i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione attraverso la Piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;

7. le rate annuali dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all'Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all'Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);

8. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall'articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall'articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” sono nulli.

Successivamente il DL n. 50/2022 (art. 14) ha nuovamente modificato l'articolo 121 del DL “Rilancio”, prevedendo che alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di **ulteriore cessione** da parte dei suddetti clienti.

Il provvedimento in commento cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”, poi, aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.

Nell'ambito soggettivo, il provvedimento precisa che i cessionari ed i fornitori devono preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione, attraverso la “**Piattaforma cessione crediti**”, opportunamente aggiornata, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Prov. AE 10 giugno 2022 n. 202205

AUTOTRASPORTATORI, INDICAZIONI PER LA DEDUZIONE FORFETARIA 2022

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore viene riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17. La deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2021, è di € 55,00 (Com. Stampa MEF 28 giugno 2022).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle **deduzioni** forfetarie a **favore** degli **autotrasportatori** per il periodo d'imposta 2021.

Per i **trasporti** effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2021, nella misura di **55,00 €**. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei **quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP**, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

art. 66 c. 5 TUIR

Com. Stampa MEF 28 giugno 2022

BONUS PSICOLOGO: IN G.U. LA DISCIPLINA ATTUATIVA

Al via il contributo (modulabile, con importo fino ad € 600) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Domande all'INPS in via telematica o tramite Contact Center (DM 31 maggio 2022).

È approvato in **Gazzetta Ufficiale** il decreto attuativo del cd. “**bonus psicologo**” (DM 31 maggio 2022) riconosciuto dal Decreto Milleproroghe 2022 per fronteggiare l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica dovute all'emergenza pandemica ed alla conseguente crisi socio-economica. La nuova disciplina stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nonché l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Bonus psicologo: a chi spetta

Possono usufruire del beneficio le persone in **condizione di depressione, ansia, stress e fragilità** psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il bonus copre le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).

Per accedere al beneficio occorre avere un **ISEE** inferiore ad **€ 50.000**. Ai fini dell'ottenimento è necessaria una **DSU valida**.

Bonus psicologo: a quanto ammonta

L'importo del bonus varia in base all'ISEE:

- ISEE inferiore a 15mila euro: **600 euro**;
- ISEE tra 15mila e 30mila euro: **400 euro**;
- ISEE oltre 30mila euro e fino a 50mila euro: **200 euro**.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta.

BONUS PSICOLOGO: COME FARE DOMANDA

Le istanze dovranno essere presentate all'**INPS**:

- in **via telematica** tramite il portale dell'Istituto. Per accedere sarà necessario possedere lo SPID o la CIE o la CNS;
- tramite il **Contact Center**, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.

Potranno essere presentate a partire dalla data che verrà comunicata entro i prossimi 30 giorni sui siti istituzionali dell'INPS e del Ministero della Salute.

In caso di esito positivo, l'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un **codice univoco**, del valore attribuito.

Bonus psicologo: come utilizzarlo

La procedura prevede una serie di passaggi:

- il beneficiario comunica allo **psicoterapeuta** il proprio codice univoco per la prenotazione;
- il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata;
- l'INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne;
- il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;
- l'INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

DM 31 maggio 2022

art. 1 quater DL 228/2021

DISCOTECHE E SALE DA BALLO: CFP DI CIRCA EURO 22.000

Tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 20 giugno 2022, l'Agenzia rende noto che il contributo a fondo perduto è pari ad € 22.002 per ciascun beneficiario (Prov. AE 27 giugno 2022 n. 244635).

Il contributo a fondo perduto è pari ad € **22.002** per ciascun beneficiario: **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati. È quanto definisce l'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1 c. 1 DL 4/2022 ha rifinanziato il **fondo** per il **sostegno delle attività economiche chiuse** in misura pari ad € 20 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del DL risultano chiuse in conseguenza delle **misure di prevenzione** adottate dal Governo.

Le risorse finanziarie sono ripartite in egual misura tra i soggetti richiedenti, con un **limite massimo** pari ad € **25.000**. Lo stesso decreto ha previsto che il contributo sia richiesto tramite istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica e sia corrisposto mediante **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

Prov. AE 27 giugno 2022 n. 244635

CONTRIBUTO CONTRO IL CARO BOLLETTE: CHI DEVE PAGARE

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul contributo straordinario contro il caro bollette circa l'ambito soggettivo, la base imponibile e la partecipazione al Gruppo IVA (Circ. AE 23 giugno n. 22/E).

L'art. 37 del **decreto Ucraina** (DL 21/2022) ha istituito, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario (c.d. **contributo contro il caro bollette**), a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di **produzione di energia elettrica**, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di **gas metano** o di estrazione di **gas naturale**, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di **prodotti petroliferi**. Il contributo, inoltre, è dovuto, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono in Italia detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Quanto all'**ambito soggettivo**, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, chiarisce che il contributo è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno nel territorio dello Stato che (anche in via residuale e non solo come attività principale) esercitano in Italia una o più delle attività, che, in linea di massima, sono riconducibili ai seguenti **codici ATECO**:

- 06.20.00 - Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 - Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 - Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 - Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 - Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 - Commercio di energia elettrica;

- 35.21.00 - Produzione di gas;
- 35.23.00 - Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Si ricorda che il contributo straordinario si applica alla **variazione del saldo** relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto a quello relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021. A tale proposito, l'Agenzia precisa che i soggetti che hanno iniziato l'attività:

- in un momento successivo al primo periodo di riferimento (dopo il 30 aprile 2021) sono esclusi dal prelievo, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l'applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell'attività in tale periodo;
- nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto.

Quanto alla **base imponibile**, l'Agenzia precisa che per i soggetti passivi che liquidano l'IVA con **periodicità trimestrale**, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022, rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle **LIPE** trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.

Inoltre, considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle LIPE confluiscono anche le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale, le stesse sono escluse dal calcolo dei saldi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo, al pari di quelle prive degli altri presupposti applicativi dell'IVA.

Infine, nel caso di **Gruppo IVA**, il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti partecipanti, a condizione che esercitino singolarmente una o più delle attività riconducibili ai predetti codici ATECO.

Il Gruppo IVA, infatti, ricorda l'Agenzia, non è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti.

La verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell'ipotesi di partecipazione al Gruppo IVA, richiede, tuttavia, adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti.

Considerato che, ai fini IVA, tutti gli **obblighi dichiarativi** sono assolti dal Gruppo, che si occupa, quindi, anche di presentare le LIPE, che riepilogano tutte le attività riferibili all'unico soggetto Gruppo IVA, l'Agenzia precisa che, ai fini del contributo straordinario, ciascun soggetto interessato che partecipi al Gruppo deve ricostruire, per i periodi 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell'ipotesi di mancata adesione al Gruppo.

Circ. AE 23 giugno n. 22/E

BONUS TESSILE, MODA ED ACCESSORI AL 100%

Percentuale di fruizione piena per il credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio (Prov. AE 23 giugno 2022 n. 236366).

Con riguardo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2021**, l'ammontare del cd. "bonus moda, tessile e accessori" fruibile da ciascun beneficiario è pari al **100%** del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

L'effettiva percentuale di fruizione è stata determinata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della chiusura dello sportello di presentazione delle istanze (lo scorso 10 giugno), raffrontando gli importi richiesti dai potenziali beneficiari con le risorse messe a disposizione per la misura (95 milioni € per l'anno 2021 e 250 milioni € per l'anno 2022).

In cosa consiste il bonus e a chi spetta

L'agevolazione è stata introdotta come forma di sostegno alle imprese attive nell'industria **tessile e della moda**, delle **calzature** e della **pelletteria** e consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% del valore delle **rimanenze finali di magazzino** eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021).

Come fruire del bonus

I crediti di importo superiore a **150mila €** potranno essere utilizzati solo dopo l'**autorizzazione** dell'AE, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo "**6953**".

A quanto ammonta il credito effettivamente riconosciuto

Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è **inferiore** al limite di spesa, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al **100%** dell'importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio **cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Prov. AE 23 giugno 2022 n. 236366

AIUTI DI STATO: PROROGATO IL TERMINE DELL'AUTODICHIARAZIONE

Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza COVID-19 devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022 (Prov. AE 22 giugno 2022 n. 233822).

L'Agenzia delle Entrate proroga il **termine di scadenza** per l'invio dell'autodichiarazione che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i **massimali** indicati nella Comunicazione della Commissione Europea *Temporary Framework*.

Nel dettaglio, gli operatori economici devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici della stessa, entro il **30 novembre 2022**. Si ricorda che, con il Prov. AE 27 aprile 2022 n. 143438, sono stati definiti termini di presentazione, modalità e contenuto dell'autodichiarazione. Originariamente il termine di scadenza dell'autodichiarazione era stato fissato al 30 giugno 2022.

I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** delle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni possono inviare l'autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si ricorda che l'art. 35 del **decreto Semplificazioni** ha prorogato i **termini di registrazione** degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Nel dettaglio, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 c. 1 secondo periodo DM 31 maggio 2017 n. 115 in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prov. AE 22 giugno 2022 n. 233822

NELLA GUIDA AE “SERVIZI AGILI” ANCHE LA DELEGA A RAPPRESENTANTI E PERSONE DI FIDUCIA

La guida “I servizi agili dell'Agenzia delle Entrate” si arricchisce con la descrizione del nuovo servizio che consente di delegare un rappresentante o una persona di fiducia ad accedere con le proprie credenziali ai servizi online del Fisco (Guida AE Giugno 2022).

La guida “**I servizi “agili” dell'Agenzia delle Entrate**” è stata aggiornata con il nuovo servizio, disponibile dallo scorso 23 maggio, che consente di **delegare un rappresentante**, un parente o una persona di fiducia ad accedere con le proprie credenziali ai servizi online disponibili nell'area riservata del sito delle Entrate ed operare in nome e per conto del rappresentato. Una guida breve, specifica sul nuovo servizio, era già stata pubblicata dall'AE nel corso del mese di maggio.

I **soggetti** che possono essere **delegati** sono:

- i soggetti legalmente titolati ad operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, esercenti la responsabilità genitoriale);
- le persone autorizzate con procura ad agire per conto di altri (per esempio, il figlio/a che intende operare per conto del genitore anziano o una persona particolarmente fidata alla quale si conferisce procura, così detta “persona di fiducia”). La procura non può mai essere conferita a titolo professionale.

Dopo aver ottenuto l'abilitazione ai servizi online, i rappresentanti e le **persone di fiducia** devono **identificarsi** nell'area riservata del sito dell'AE con le proprie **credenziali SPID, CIE, CNS** o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia. Una volta effettuato l'accesso, scelgono quindi se operare per proprio conto o per conto del soggetto rappresentato.

Tra gli altri “**servizi agili**” messi a disposizione dal Fisco e recentemente rinnovati si segnala l'**App “AgenziaEntrate”** che consente di accedere con il proprio smartphone o tablet a vari servizi tra cui quelli che permettono di:

- consultare il proprio cassetto fiscale (in forma semplificata rispetto al sito istituzionale);
- comunicare i propri contatti, visualizzare il profilo utente, consultare le proprie deleghe e leggere le notifiche personalizzate;
- consultare le ricevute (per utenti Fisconline) o consultare lo stato di elaborazione delle ricevute (per utenti Entratel);
- richiedere il codice PIN (per utilizzare alcune funzioni dei software dell'Agenzia, scaricabili gratuitamente dal suo sito);
- effettuare la preiscrizione a Entratel (per imprese e professionisti).

Guida AE giugno 2022

CARO ENERGIA: ECCO LE REGOLE PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLE AZIENDE

In merito agli adempimenti dichiarativi, l'Agenzia evidenzia che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023 (Prov. AE 17 giugno 2022 n. 221978).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con il quale definisce gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del **contributo straordinario** al fine di **contenere** per le imprese ed i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico. Il contributo è dovuto, a titolo solidaristico, da produttori, estrattori e distributori di energia e gas, ed è volto a calmierare gli effetti degli aumenti di prezzi e tariffe del settore energetico su famiglie e imprese.

L'Agenzia, in merito agli adempimenti dichiarativi, evidenzia che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la **dichiarazione IVA** da presentare nell'anno **2023**.

I soggetti passivi del contributo sono tenuti al **versamento** (acconto entro il **30 giugno** e saldo entro il **30 novembre** prossimi) con le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, mentre il codice tributo per il versamento dell'imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati ed istituiti con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Le **eccedenze** di versamento del contributo sono richieste tramite la **dichiarazione IVA** e, in tali casi, i **rimborsi** sono disposti con le modalità di cui al DM MEF 22 novembre 2019: attraverso bonifico bancario o postale, o ancora, per le persone fisiche che non comunicano le coordinate (bancari o postali), mediante titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane spa.

Prov. AE 17 giugno 2022 n. 221978

BONUS EDILIZI: ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELL'OPZIONE

L'Agenzia delle Entrate, durante un incontro con la stampa specializzata, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di bonus edilizi riguardanti il Superbonus e gli errori nella compilazione della comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura.

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito analizzati.

Spese per interventi trainati e trainanti sostenute da soggetti diversi

Ai fini della fruibilità del **Superbonus**, non rileva che le spese per gli **interventi trainati** siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli **interventi trainanti**.

Pertanto, possono fruire del **Superbonus** per gli interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare anche i **condòmini** ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio, in quanto un solo condomino si era accollato l'intera spesa.

Lo stesso principio vale se un contribuente sostiene le spese per interventi trainanti realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio mentre il coniuge/fratello comproprietario dell'appartamento sostiene le spese per interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare: entrambi i soggetti possono fruire del **Superbonus** con riferimento alle spese da ciascuno sostenute.

Errori nella comunicazione di opzione per cessione credito/sconto in fattura

In caso di errori commessi nella compilazione della comunicazione di **opzione**, quando sia già trascorso il termine previsto per correggere (di cui al Prov. AE 3 febbraio 2022 n. 35873 par. 4.7) è necessario distinguere a seconda del tipo di errore.

Nel caso di **errori formali**, riguardanti ad esempio l'indicazione dei dati catastali, il numero dei SAL e la tipologia del cessionario, la spettanza della detrazione non viene pregiudicata e, ferma restando la sussistenza dei requisiti, la cessione del credito si conclude correttamente. Ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'Agenzia delle Entrate per le necessarie correzioni.

Nel caso di **errori sostanziali**, riguardanti ad esempio l'ammontare della spesa e della detrazione, è invece necessario un esame di ciascuna fattispecie, allo scopo di valutare come rimuoverne gli effetti, tenuto conto della cessione o meno del credito e degli altri eventuali effetti prodotti sulla compensazione tramite Modello F24.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto, infine, presente che è in via di finalizzazione un'apposita Circolare nella quale saranno fornite indicazioni per la soluzione dei casi di errori più frequenti finora riscontrati.

LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2022

Pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022 n. 143 il decreto Semplificazioni fiscali che modifica il calendario fiscale, proroga la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, ridetermina le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e abroga dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche (DL 73/2022).

Il nuovo decreto **Semplificazioni fiscali** (DL 73/2022 pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022 n. 143) prevede tutta una serie di interventi che modificano il calendario fiscale, prorogano la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, e rideterminano le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e cancellano dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche: di seguito si analizzano i principali interventi di semplificazione.

Semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale

La semplificazione fiscale di specifici adempimenti contenuta nel decreto viene sinteticamente elencata di seguito:

- dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730;
- procedura semplificata di modifica del domicilio fiscale e dell'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;
- agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;
- l'estensione al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;
- semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell'imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;
- l'eliminazione dell'obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;
- semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali;
- la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l'allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;
- la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.

Nessun controllo formale per le spese sanitarie della dichiarazione precompilata

Il decreto stabilisce che non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati delle **spese sanitarie** che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata messa online dall'Amministrazione finanziaria nelle ipotesi di presentazione del modello 730 attraverso un CAF

od un professionista abilitato: in estrema sintesi, è sufficiente che il CAF od il professionista acquisisca dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, verifichi la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata per evitare il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73. L'accettazione dei dati indicati dall'Agenzia delle Entrate ne limita, dunque, il controllo formale. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Permane, comunque, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, agevolazioni e detrazioni.

Attestazione per i contratti a canone concordato

L'attestazione per i contratti a **canone concordato** sarà utilizzabile fino ad eventuali modifiche apportate all'immobile od all'accordo territoriale del Comune: l'attestazione è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, la cedolare secca al 10% e per l'imposta di registro.

Attualmente, è previsto che il rilascio del documento da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia sia effettuato per ogni singolo contratto: le modifiche del decreto prevedono che, una volta ottenuta, l'attestazione sarà valida finché non ci saranno cambiamenti che incidono sostanzialmente anche sulla determinazione del canone di locazione.

Autodichiarazione aiuti di Stato

Nel decreto viene prevista una proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe avere ripercussioni positive sul termine per la **presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato** ad oggi fissato al 30 giugno prossimo. Nel dettaglio, la citata proroga si riferisce al termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e, considerato quanto finora affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, potrebbe essere successivamente consentito lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato di fine mese presumibilmente a fine ottobre: servirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere il termine esatto.

Si rammenta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate con una lettera inviata ai garanti del Contribuente in replica alle critiche delle associazioni dei commercialisti sulla complessa questione delle dichiarazioni aiuti di Stato aveva affermato che *"qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo"*.

Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 c. 1 secondo periodo DM MISE 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

1. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al **30 giugno 2023**;
2. dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **31 dicembre 2023**.

La modifica normativa stabilisce, quindi, che l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12. del Quadro temporaneo.

Termini di scadenza degli INTRASTAT e delle LIPE

Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l'invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento; viene posticipata al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell'anno.

Per quanto attiene le **fatture elettroniche** emesse dal 1° gennaio 2023 viene innalzata ad € 5.000 (da € 250) la soglia di importo al di sotto della quale è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.

Abrogazione della disciplina delle perdite sistematiche

Tra le misure contenute nel decreto rileva la cancellazione della norma sulle società in perdita sistematica, che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo. La disposizione, che ha un impatto anche nel mondo societario IRPEF, e che comporta delle conseguenze anche ai fini IRAP nonché sui crediti IVA, non essendo richiesto il presupposto, invece, per la sua applicazione sulle società di comodo, viene cancellata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione, come ultimo periodo d'imposta per il 2021 (REDDITI 2022) qualora, il medesimo soggetto:

- abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) ovvero;
- sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2018).

Esterometro più leggero

Viene previsto che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.

Nuova soglia per il monitoraggio fiscale

La soglia-limite al di sopra della quale sorge l'obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l'estero per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate viene fissata ad € 5.000. Conseguentemente, gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere, dunque, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore alla nuova soglia di € 5.000.

Dichiarazione IMU

L'art. 34 del decreto fissa al **31 dicembre 2022** la scadenza per la dichiarazione IMU: tale maggior termine va letto in relazione al fatto che ad oggi non è stata approvata la nuova modulistica per la dichiarazione. Il termine per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno è differito al 30 settembre.

Crediti d'imposta del defunto liquidati direttamente agli eredi

I crediti relativi ai defunti e per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate saranno erogati “salvo diversa comunicazione degli interessati”, ai c.d. “**chiamati all'eredità**”: l'importo sarà liquidato direttamente dall'Amministrazione finanziaria nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La norma prevede anche che il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Assegno unico maggiorato per figli disabili

Per gli assegni unici 2022 e nel caso di nuclei con ISEE inferiore a € 25.000 viene previsto un **aumento di € 120 al mese** della compensazione transitoria per chi ha figli disabili.

L'obiettivo della norma è quello di sanare le perdite finanziarie che molte famiglie hanno subito per effetto della contemporanea cancellazione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per familiari a carico. In entrambi i casi, infatti, gli ANF e gli sconti fiscali prevedevano importi generalmente più elevati per i giovani portatori di handicap.

DL 73/2022

ESTEROMETRO: ECCO LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2022

Niente presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad € 5.000,00, relative ad acquisiti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Le comunicazioni saranno in formato xml tramite il canale Sdi. Analisi delle novità contenute nel Decreto Semplificazioni (art. 12 DL 73/2022).

L'art. 12 del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) ha apportato modifiche alla disciplina dell'esterometro sostituendo il contenuto del comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo in buona sostanza che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate non vada effettuata in caso di **cessioni di beni o prestazioni di servizi** – di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione – relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto previsto dagli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72.

È bene evidenziare poi che dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni compiute saranno trasmessi in via telematica utilizzando il sistema SDI. Attenzione poi al regime sanzionatorio di cui all'art. 11, c. 2-quater, terzo periodo, D. Lgs. 471/97 che si applicherà con il nuovo termine del 1° luglio 2022.

Esterometro

La disciplina dell'**esterometro** va ricercata nel comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015 ove è previsto che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle invece per le quali siano state emesse oppure ricevute le fatture elettroniche (secondo le modalità indicate nel comma 3).

Quanto alla trasmissione telematica, essa verrà effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con attenzione alle operazioni compiute dal 1° luglio 2022, i dati saranno trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI, ossia utilizzando il sistema di interscambio secondo il formato previsto. Circa le medesime operazioni:

1. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
2. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Infine è previsto l'esonero dall'obbligo di annotazione nell'apposito registro (artt. 23 e 25 DPR 633/72) per coloro che siano obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del c. 3, dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015.

Il restyling operato dal Decreto Semplificazioni

Come anticipato, l'intervento operato dal DL 73/2022 (art. 12) ha comportato una riscrittura del c. 3-bis, art. 1 D. Lgs. 127/2015, di fatto circoscritto all'esonero della **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate in caso di operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi di importo non superiore ad € 5.000 per ciascuna singola operazione, in relazione ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA nel territorio italiano, secondo le previsioni dettate dagli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72, ossia relativo alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi ogni operazione di valore inferiore a tale soglia comporterà di poter beneficiare dell'esonero dall'emissione del documento elettronico.

Cosa accade dal 1° luglio 2022

È bene poi soffermarsi sul fatto che, dal 1° di luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in modalità telematica, ossia con il formato xml, mediante lo SDI (Sistema Di Interscambio). Per quanto riguarda le fatture attive, la trasmissione dovrà aver luogo entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi". Mentre per quelle passive, il termine va individuato nel quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. In buona sostanza, dal 1° luglio 2022 l'esterometro diventa una **funzione propria della fattura elettronica**, utilizzando lo SDI per caricare i documenti la cui controparte non sia stabilita in Italia. Cosicché dovranno essere inserite nuove operazioni nel Sistema di interscambio, quali: i) le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nell'Unione Europea siccome le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi sempre a clienti esteri; ii) gli acquisti di beni intracomunitari; iii) gli acquisti di servizi, sia da UE che da extraUE.

Decorrenza del regime sanzionatorio

In caso di **errata o omessa trasmissione** delle **fatture** relative alle **operazioni transfrontaliere**, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 11 c. 2-quater, terzo periodo, D. Lgs. 471/97. Tale novità è stata anch'essa prevista dal Decreto Semplificazioni che ha introdotto l'art. 13 il quale ha modificato il terzo periodo del c. 2-quater dell'art. 11 D. Lgs. 471/97, sostituendo dal 1° gennaio 2022 con il 1° luglio 2022.

Quindi, in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, si applicherà la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di € 500, se la trasmissione risulti effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, o se, nel medesimo termine, sia effettuata la corretta trasmissione dei dati.

Per le operazioni compiute dal 1° luglio 2022 (non più dal 1° gennaio) si applicherà la sanzione di € 2 per ogni fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili.

Si potrà beneficiare di una riduzione della fattura, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione risulti effettuata entro quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, o se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. Infine, non si applicherà l'art. 12 D. Lgs. 472/97, relativo al concorso di violazioni e continuazione.

Osservazioni finali

La “ristrutturazione” dell'esterometro può dirsi completata con l'ultima previsione dettata dal Decreto Semplificazioni che in buona sostanza esonera dalla trasmissione telematica in caso di acquisti di beni o di servizi di valore non superiore ad € 5.000 ciascuno, qualora l'operazione non sia territorialmente rilevante, ai fini IVA, in Italia.

Ma già in precedenza era stata prevista un'interessante novità che sarebbe risultata operativa dal 1° luglio 2022: la trasmissione tramite il canale SDI dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, utilizzando il formato xml.

SUPERBONUS ED OPZIONI DI SCONTO E CESSIONE: CHIARIMENTI AD AMPIO RAGGIO

L'Agenzia delle Entrate esamina la disciplina connessa al Superbonus ed ai bonus edilizi diversi, fornendo nuovi chiarimenti. Interessanti indicazioni sulle opzioni alternative alla detrazione, sulle responsabilità per l'utilizzo dei crediti e sull'IVA indetraibile (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E).

La complessa normativa che regola il Superbonus e le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito è stata ulteriormente commentata dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E. L'Amministrazione Finanziaria, nel documento di prassi, effettua delle precisazioni in merito alla fattispecie in cui la spesa per gli **interventi agevolabili** sia sostenuta in più anni, nonché al caso di più interventi eseguiti sullo stesso immobile. Viene, quindi, specificato che:

- qualora il contribuente sostenga le spese per gli interventi agevolabili in **periodi d'imposta** diversi, l'opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta non condiziona la **modalità di fruizione** delle agevolazioni con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d'imposta. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020, il contribuente può fruire direttamente della detrazione, indicando la spesa nella **dichiarazione dei redditi**. Per le spese sostenute nel 2021, sempre per lo stesso intervento agevolabile e nel rispetto dei massimali di spesa o di detrazione previsti, può optare per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito;
- qualora sul medesimo immobile vengano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” ed interventi “trainati”), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

Le opzioni alternative alla detrazione d'imposta possono essere esercitate anche per gli interventi **edilizi** diversi dal Superbonus. Tra questi vi rientrano, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella nuova Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, quelli finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore. Ciò, in quanto, tali interventi sono assimilati

agli **interventi di manutenzione straordinaria**, ai sensi dell'art. 123 TUE. Vi rientra, altresì, anche la sostituzione della caldaia, anch'essa riconducibile alla manutenzione straordinaria, essendo un intervento diretto a sostituire un componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Un ulteriore chiarimento verte sull'opzione per lo **sconto in fattura** esercitato in relazione a ciascuno **stato di avanzamento dei lavori (SAL)**, a norma dell'art. 121 c. 1-bis "Decreto Rilancio" il quale dispone, inoltre, che per gli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Le Entrate chiariscono che, per l'esercizio della summenzionata opzione, relativamente all'importo indicato nella fattura a fronte di un SAL pari ad almeno il 30% degli interventi, non rileva l'eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d'imposta diversi. Tuttavia, se il SAL fino a quel momento non si riferisce ad almeno il 30%, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e, per le successive rate non fruite, optare per la cessione.

Qualora, inoltre, sullo stesso immobile siano effettuati più interventi ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuno degli interventi agevolabili.

Controllo e responsabilità per utilizzo dei crediti

L'**attività di controllo** dell'Agenzia ai fini della spettanza del beneficio fruito dal contribuente si basa sull'**analisi del rischio** e, qualora venga accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di **interessi e sanzioni**. L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori ed i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del **credito d'imposta** in modo **irregolare** od in **misura maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto. Nel caso in cui vi sia la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario, rileva l'omesso ricorso alla specifica diligenza richiesta, con la quale si sarebbe potuta evitare la violazione. L'Amministrazione Finanziaria, sul punto, specifica che la verifica sulla **responsabilità in solido** del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nell'ipotesi di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del D. Lgs. 231/2007, dev'essere particolarmente elevato e qualificato.

Anche in merito alle comunicazioni inviate alla Piattaforma per le cessioni dei crediti dell'Agenzia delle Entrate viene precisato che, le stesse, non rappresentano, né sostituiscono, gli **atti contrattuali** di cessione del credito intervenuti tra le parti. Le suddette comunicazioni sono funzionali a rendere noto all'Amministrazione Finanziaria la cessione del credito e consentire alla stessa di verificare la corretta compensazione. La presenza del credito sulla piattaforma, inoltre, non implica la sua esistenza e l'effettiva spettanza. Pertanto, ogni cessionario, in sede di utilizzo dei crediti acquisiti, deve accertarsi di aver operato con la necessaria diligenza all'atto dell'acquisto del credito, con particolare riguardo a quelli oggetto di **sequestro** da parte dell'Autorità giudiziaria. L'eventuale dissequestro di tali crediti acquisiti in violazione dei **principi di diligenza** non legittima l'utilizzo in compensazione.

Ne consegue che, in caso di compensazione di tali crediti, la stessa potrà essere contestata dagli **Organi di controllo**.

IVA indetraibile ai fini del Superbonus

Con l'introduzione del c. 9-ter all'art. 119 "Decreto Rilancio", l'**IVA non detraibile**, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus, rientra tra le spese agevolabili, costituendo, quindi, una componente di costo degli interventi e si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio. Tuttavia, se al momento dell'emissione della

fattura relativa ai **lavori agevolati**, il soggetto passivo ammesso a beneficiare del Superbonus non è in grado di determinare secondo parametri oggettivi la quota di IVA indetraibile, effettivamente a suo carico, lo stesso non potrà computarla nell'ammontare della spesa agevolabile e, pertanto, in relazione a tale quota non potrà optare per lo sconto in fattura. In tal caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà computare l'IVA indetraibile nel calcolo della detrazione Superbonus spettante, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, optare per la cessione del credito a condizione che sia oggettivamente definito il relativo ammontare.

Nell'ipotesi, invece, di **soggetti passivi** che applicano il pro-rata (art. 19 DPR 633/72) con utilizzo della percentuale dell'anno precedente e conguaglio in sede di dichiarazione annuale, l'IVA indetraibile in sede di emissione delle fatture è determinata solo “provvisoriamente”. Pertanto, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA. Nel momento in cui si determina l'IVA indetraibile sulla base del pro-rata definitivo, si potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui tale “costo” risulta sostenuto, facendo valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 % della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a carico (in alternativa si potrà beneficiare della cessione del credito).

L'Amministrazione Finanziaria ritiene, altresì, che sia il calcolo dell'ammontare dell'IVA indetraibile, sia la verifica della presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti la percentuale del pro-rata, rientrino tra i dati la cui correttezza è “attestata” dal **visto di conformità**.

Tali chiarimenti, trovano applicazione anche nel caso di interventi Superbonus con IVA parzialmente indetraibile per effetto del “pro-rata”, soggetti al **reverse charge**, di cui dell'art. 17 c.6 DPR 633/72.

Ulteriori chiarimenti

La corposa Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E contiene ulteriori chiarimenti procedurali attinenti agli interventi relativi al Superbonus ed in parte riepilogati di seguito:

- in presenza di **general contractor**, non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dallo stesso (**attività di “mero” coordinamento**), in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili, non essendo “direttamente” imputabile alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso in cui il general contractor agisce con mandato senza rappresentata, la fattura emessa dallo stesso per riaddebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione deve contenere la descrizione puntuale del servizio ed indicare il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili;
- il professionista che appone il visto di conformità, i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati della **progettazione strutturale**, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, possono considerarsi “fornitori di servizi” e, quindi, possono applicare lo sconto in fattura. Il credito ottenuto a fronte dello sconto costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività **professionale** e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 54 TUIR;
- per i professionisti che applicano lo sconto in fattura, il provento si ritiene incassato alla data di emissione della fattura che implica l'esercizio dell'opzione, non trova applicazione la ritenuta del 20% nell'ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura, di cui all'art. 121 c. 1 “Decreto Rilancio”, in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento;
- il credito d'imposta ricevuto dal professionista per l'applicazione dello sconto in fattura e successivamente ceduto a fronte di un corrispettivo costituisce un'**operazione finanziaria**.

SUPERBONUS: I CHIARIMENTI SU SOGGETTI ED INTERVENTI AMMESSI

L'Agenzia delle Entrate, con una recente prassi, ha fornito un quadro riassuntivo in tema di Superbonus a seguito anche delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, concentrando l'attenzione, tra le altre, sui soggetti interessati e sugli interventi che danno diritto all'agevolazione (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E).

Soggetti interessati

L'Agenzia delle Entrate nella precedente Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E, aveva chiarito che, ai sensi dell'art. 119 c. 9 Decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle “persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari” che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Successivamente, con la Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E, la stessa Agenzia ha riconosciuto la possibilità di poter fruire dell'agevolazione in commento anche ai titolari di impresa agricola, altri soggetti (affittuari, usufruttuari, ecc.), i soci o gli amministratori di società semplici agricole, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. I summenzionati soggetti, possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell'attività agricola.

Di contro, non spetta il Superbonus ai soci di una società che svolge **attività commerciale** che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società e che costituiscono beni relativi all'impresa. Inoltre, non può usufruire dell'agevolazione il proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività. Interessa, invece, al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di un'unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

Nella Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E in rassegna, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, il Superbonus può essere utilizzato anche dagli istituti autonomi case popolari (IACP) nel rispetto di determinati requisiti. La medesima agevolazione, evidenzia l'Agenzia, spetta anche alle **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Vi rientrano, altresì, le **ONLUS**, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 L. 383/2000 e le ASD.

Edifici interessati

L'Agenzia delle Entrate richiamando quanto chiarito nella Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E, ricorda che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata

alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il **cambio di destinazione** d'uso del fabbricato e che, sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l'altro, che, ai fini del Superbonus, al termine dei lavori l'immobile, in origine non abitativo, deve rientrare in una delle **categorie catastali** ammesse a tale detrazione, ovvero **immobili residenziali** diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione d'uso di una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

Nella Circolare in commento, viene evidenziato che, non osta alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che l'immobile classificato in una categoria ammessa alla detrazione possa cambiare, in futuro, destinazione d'uso, in quanto, la norma non subordina la fruizione delle cinque (o quattro, per le spese sostenute nel 2022) quote annuali in cui la detrazione è suddivisa al mantenimento dei presupposti dell'agevolazione.

Con riguardo agli immobili vincolati, l'Agenzia stabilisce che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. È possibile fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste, anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 “**unità collabenti**” a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio. Ciò in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti ed individuati catastalmente. Vi rientrano anche gli edifici di categoria catastale F/3 “**unità in corso di costruzione**”, a condizione che gli interventi agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato ed in possesso dei requisiti richiesti quale, in particolare, la presenza di un impianto di climatizzazione invernale necessario nel caso di interventi di efficienza energetica.

Sul punto, viene ricordato che non è precluso il riconoscimento dell'agevolazione, l'eventuale presenza in un edificio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3, in precedenza non accatastate in altra categoria, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di tale edificio a condizione, tuttavia, che nello stesso vi siano anche unità immobiliari accatastate in categorie diverse da quelle fittizie o provvisorie.

Ma quali sono gli ulteriori edifici ammessi al Superbonus?

L'AE elenca in modo dettagliato gli ulteriori edifici che sono ammessi all'agevolazione, quali:

- gli edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali;
- l'edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- gli immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall'esercizio di arte, professione e impresa;
- il condominio, supercondominio e condominio minimo;
- le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all'esterno.

Tipologie di interventi

Con riguardo alle tipologie di interventi ammessi all'agevolazione nella Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, viene specificato che vi rientrano gli **interventi di demolizione e ricostruzione** con aumento volumetrico. Nello specifico, si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dal DL 76/2020, all'art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001 vi è la possibilità di usufruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di interventi di demolizione e ricostruzione già inquadrabili nella “**ristrutturazione edilizia**” in base alla previgente normativa. Per effetto della modifica apportata all'art. 119 c. 1 Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021, nell'ambito degli interventi “**trainanti**”, finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus, rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Pertanto, ricorda l'Agenzia, sono ammesse al Superbonus, nell'ambito di un intervento di coibentazione dell'involucro, anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 riferite all'isolamento termico del tetto di un locale sottotetto non riscaldato. Con riguardo sempre agli interventi trainanti, nella Circolare vengono elencati gli interventi che danno diritto all'agevolazione tra i quali: quelli antisismici, quelli riguardanti gli interventi di **riparazione** o **locali** e gli interventi nei **centri storici**.

Interventi trainati

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 Decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” rientrano anche quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Successivamente il DL 77/2021 ha inserito un'analogia disposizione anche nell'art. 119 c. 4 Decreto Rilancio stabilendo che i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici. Vi rientrano, inoltre, ricorda l'Agenzia, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Infine, con riguardo agli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, la Legge di Bilancio 2022 riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione del 75% dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Inoltre, in applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50% prevista dall'art. 16-bis TUIR oppure del Superbonus.

Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza.

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

